

sta sensibilmente da quella che successivamente si manifesta nell'ulteriore decorso del contratto; e tale circostanza è stata tenuta presente quando si è accordata, per le annuitarie XXI Aprile, la riduzione del periodo di carenza da 6 a 3 mesi.

Nel gruppo di contratti con capitale assicurato da 6.000 ed oltre si è rilevata invece una affluenza sia di soggetti rifiutati nelle forme con visita medica, sarebbero stati assai voraci, milmente rifiutati; tale affluenza essendo resa d'altra parte possibile dalla necessaria ristrettezza del questionario sanitario della proposta popolare, ristrettezza che dà modo di tacere fatti importanti per la valutazione del rischio.

Nel passato, e cioè quando l'art. 1 del C. G. P. consentiva un anno di tempo dall'effetto per contestare il contratto in caso di reticenza o di dichiarazione erronea resa in proposta, le conseguenze della affluenza in A. P. dei soggetti non desiderati erano in certo modo limitate perché per i sinistri che si verificavano in secondo semestre, e cioè fuori carenza, era tuttavia possibile ed abbastanza efficace il sistema della transazione amichevole ogni qual volta risultava che l'assicurato o il contraente aveva tacito in